



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 492 dell'anno 2019 proposto da Azienda Agricola La Scarpada di Ghezzi Erminia & C. s.a.s. e da Azienda Agricola Cascina Cereda di Crippa Clara in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Vimercati e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia;

***contro***

Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Brambilla, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli n.1;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum: Immobiliare Cereda Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vimercati e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia;

***per l'annullamento***

dei provvedimenti prot. 4096 e 4097 del 20.12.2018 dell'Ente di Gestione del Parco Regionale di Montevvecchia e della Valle del Curone recanti ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad alcune opere eseguite sull'area di proprietà ed irrogazione di sanzione pecuniaria pari ad €1.549,35 oltre spese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione del Parco Regionale di Montevvecchia e della Valle del Curone;

Vista la documentazione con successiva memoria del Parco Regionale di Montevvecchia e della Valle del Curone;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Immobiliare Cereda Srl;

Vista la memoria del Parco Regionale di Montevvecchia e della Valle del Curone;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all'udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2023 celebrata nelle forme di cui all'art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame si espone che l'Azienda Agricola La Scarpada di Ghezzi Erminia & C. s.a.s. è proprietaria nel Comune di La Valletta Brianza di un'ampia area rurale identificata catastalmente dai mappali 71, 109, 111, 2 113, 114, 117 e 224, attualmente concessa in locazione dall'Azienda Agricola Cascina Cereda di Crippa Clara, ove è insediata da decenni un'attività di allevamento equino e di ricovero alberghiero di cavalli. L'immobile ricade all'interno del Parco Regionale

di Montevicchia e della Valle del Curone e comprende anche uno spazio attrezzato sul quale sono stati posizionati in ordine sparso alcuni manufatti funzionali, necessari per l'attività esercitata ed atti a garantire il momentaneo ricovero degli animali in spazi appositamente recintati, dotazione di abbeveratoi e mangiatoie ed il deposito del fieno. Tali opere - non rilevanti né urbanisticamente né paesaggisticamente perché non idonee a creare volumi o superfici - sono state realizzate in buona fede nella consapevolezza che non fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto previsto dalla legge di settore, trattandosi di strutture leggere pertinenti all'attività agricola e pastorale esercitata, alcune delle quali anche amovibili e stagionali.

Tuttavia, a seguito di sopralluogo effettuato in data 13.6.2017 dalle guardie ecologiche volontarie in cui era verificata la realizzazione delle suddette opere, veniva notificata comunicazione di invito a presentare osservazioni in merito; le ricorrenti in data 3.8.2017 rappresentavano che avrebbero regolarizzato la situazione ma, dopo che l'Ente aveva richiesto alcune integrazioni e le istanti si erano impegnate a rimuovere alcuni manufatti contestati quale condizione per l'ottenimento del provvedimento di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto presentato, sono intervenuti gli impugnati provvedimenti. Le ricorrenti hanno provveduto a demolire i manufatti realizzati successivamente al 2006 identificati con i punti 1), 6), 8) e 9), mentre per le opere indicate ai punti 5) e 10) la demolizione potrà avvenire contestualmente all'approvazione e realizzazione del progetto in corso d'istruttoria; le opere di cui ai punti 3), 4) e 7) sarebbero, invece, semplici tettoie destinate alle attività sopracitate, caratterizzate da inesistente impatto paesistico e tutte realizzate prima del 2006.

Avverso i provvedimenti in epigrafe sono insorte le ricorrenti rassegnando le seguenti censure:

1.1 VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST., DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA LEGGE N. 1497/1939, DELLA LEGGE N. 689/1981, DELLA LEGGE N. 431/1985, DEL D. LGS. N. 490/1990, DEL D. LGS. N. 42/2004, DEL

DPR N.31/2017 E DELLA L.R.86/1983. ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DI FATTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

2. Si è costituito in giudizio il Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone per depositare copia del sopralluogo effettuato in data 26 aprile 2023 dal quale risulta la permanenza dei manufatti oggetto del provvedimento sanzionatorio, tra cui il n.5 con ampia platea in calcestruzzo e con eccezione del n.6 che è stato rimosso; si è, poi, dedotto circa la peculiarità del Parco di Montevicchia e del Curone quale sopravvissuto allo sprawling della pianura, la corretta applicazione della normativa in punto di rilevanza urbanistica dei manufatti e la necessità non solo di un'autorizzazione paesaggistica per i manufatti, ma anche dell'autorizzazione alla loro costruzione prima della realizzazione.

2.1 E' intervenuta ad adiuvandum la Immobiliare Cereda Srl in quanto divenuta nelle more del giudizio proprietaria degli immobili interessati dai provvedimenti gravati e, dunque, interessata ad avvalersi degli effetti della pronuncia giudiziale, con richiesta di estromissione dal giudizio delle originarie ricorrenti.

3. All'udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2022 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.

3.1 Il Collegio ritiene preliminarmente che vada dichiarata l'estromissione dal giudizio delle originarie ricorrenti, risultando incontestato in atti che la Immobiliare Cereda Srl è divenuta nelle more del giudizio proprietaria degli immobili interessati dai provvedimenti gravati; si ritiene, altresì, che la materia del contendere sia cessata quanto alla rimozione, pacificamente riconosciuta tra le parti, del manufatto realizzato successivamente al 2006 ed identificato con il punto 6); per il resto il ricorso è infondato nel merito e va per questo respinto.

4. In via preliminare la Sezione esprime l'avviso che, con riguardo ad un organismo edilizio autonomamente utilizzabile siccome realizzato in assenza di titolo autorizzativo, in caso di ordine di demolizione ed anche di acquisizione al

patrimonio dell'Ente, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l'adozione dell'ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza.

Con tali premesse le censure in termini di violazione di legge non meritano positiva valutazione in quanto il provvedimento demolitorio, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, II, 29.1.2019, n.203; Napoli, IV, 10.1.2019, n.137; Cons. Stato, VI, 5.11.2018, n.6233).

Nemmeno è dovuta in siffatte ipotesi la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che per gli atti repressivi degli abusi edilizi che hanno natura urgente e vincolata – proprio in considerazione dell'avvenuta realizzazione di una trasformazione del territorio senza alcun titolo abilitativo - non sono richiesti apporti partecipativi dei soggetti destinatari nemmeno quanto alla determinazione dell'area di sedime, che potrà sempre essere meglio specificata nella successiva fase dell'accertamento dell'inottemperanza.

Non troverebbero ingresso neanche le censure di natura procedimentale, essendo orientamento pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, II, 13.6.2019, n.3971; TAR Campania, Napoli, IV, 10.1.2019, n.137) che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere

realizzate e sul carattere abusivo delle medesime; inoltre, seppure si aderisse all'orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della Legge n. 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

4.1 Con specifico riferimento ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico la Sezione richiama l'orientamento del Tribunale (da ultimo III, 4.1.2023, n.67) che, proprio con riferimento allo stesso Parco odierno resistente, ha ricordato come la regola generale in materia di controllo e gestione dei beni paesaggistici, ritraibile dall'art.146 del D. Lgs. n.42/2004, vieti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica "in sanatoria", successivamente cioè, alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione delle aree o degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. La previsione eccezionale (di cui all'art.167, comma 4, del medesimo Decreto), che tale autorizzazione "postuma" consente, ha ad oggetto interventi che, per quanto qui d'interesse, "non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati". Si tratta, quindi, di abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato (Cons. Stato, VI, 4.1.2021, n. 40, per cui l'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene nella sua attuale formulazione la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali. Il trasgressore, infatti, è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.) L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma

di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento: un'opera può essere qualificata come precaria ove sia destinata ad essere rimossa non appena siano venuti meno i bisogni, meramente occasionali, che ne hanno determinato l'installazione; viceversa, ove la costruzione sia preconstituita al soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, come accade nell'ipotesi in esame, viene meno il requisito della precarietà (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, III, 1.4.2019, n.1783; TAR Toscana, III, 17.4.2018, n.556).

Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato. Segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4). Trattandosi di norma con evidente portata derogatoria rispetto al principio di generale necessità del titolo autorizzatorio, per un verso, il suo carattere di eccezionalità ne impone un'esegesi di stretta interpretazione con preclusione di opzioni ermeneutiche di stampo ampliativo-analogico; per altro verso, impone un rigoroso scrutinio in fatto della condizione eccettuativa, costituita dalla riscontrata assenza di alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore dei luoghi (T.A.R. Toscana, III, 27.1.2022, n.90). Resta ferma, poi, la necessità, in caso di accesso alla procedura “in sanatoria”, di valutare in concreto l'effettiva compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata, con la irrogazione in ogni caso della sanzione normativamente contemplata (cfr. TAR Campania, Napoli, VI, 22.5.2020, n.1939; 14.-6.2022, n. 4036; TAR Umbria, 30.4.2021, n.300).

4.2 Soffermandoci sulla predetta valutazione, non va sottaciuto come, per consolidato orientamento (cfr., Cons. Stato, II, 26.7.2017, n.1775), possano avere

rilevanza ai fini paesaggistici, per il loro impatto visivo, anche opere edilizie che non determinano la costituzione di nuove superfici o di volumi edilizi, come i volumi tecnici o le tettoie di dimensioni modeste. In altri termini: “Rivestono un'indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se non vi sia un volume da computare sotto il profilo edilizio (...) poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi” (così, TAR Campania, Napoli, VIII, 3.12.2021, n. 7787; TAR Lombardia, Milano, III, 22.5.2020, n. 915; IV, 23.6.2022, n.1460).

È, del resto, evidente la ratio di tale differente rilevanza dei volumi di carattere tecnico in sede edilizia rispetto a quella paesaggistica, atteso che, mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, “nei giudizi paesistici è utile soltanto il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico” [così, TAR Campania, Napoli, VIII, 1.2.2018, n. 712, che poi aggiunge: "Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz'altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. Reciprocamente, un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio e, dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria (nel caso di specie, l'innalzamento della copertura ha incidenza dal punto di vista paesaggistico andando a modificare il prospetto dell'edificio e, pertanto, la relativa volumetria non poteva che essere ricondotta a quella contemplata dall'art. 167, comma 4, d.lg. n. 42/2004, al fine di escludere l'accertamento postumo di conformità paesaggistica)"; id., 20.2.2014, n. 1122; TAR Marche, 7.1.2017, nn. 23, 24 e 25; TAR Toscana, III, 10.3.2021, n. 377].

Sul piano più in generale va poi rammentato che, come recentemente ribadito dal

Consiglio di Stato, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio: i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. Cons. Stato, VI, 3.5.2022, n. 3446).

Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell'aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma si individua nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo (cfr. Cons. Stato, VI, 24.11.2015, n.5327), poiché la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all'esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia (cfr. Cons. Stato, VI, 31.10.2013, n.5273). Non va, infine, trascurato che, sempre per giurisprudenza pacifica, le valutazioni effettuate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei valori paesaggistici circa la compatibilità delle opere edilizie che si intende realizzare (o che, come, nella fattispecie, si intende sanare) con i valori che sono stati tutelati con l'imposizione del vincolo paesaggistico, possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo per la presenza di vizi nel procedimento, per evidenti errori di fatto o per la chiara irragionevolezza della scelta operata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, II, 5.12.2017, n.2531).

5. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio osserva – previa trattazione unitaria dei motivi di ricorso - che i manufatti destinati a funzione di ricovero animali sono in maniera incontestata presenti in area soggetta a vincolo paesaggistico in quanto interna al Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone, sono privi di valide autorizzazioni e violano le norme dettate quanto ad autorizzazione paesaggistica dal D. Lgs. n.42/2004 e a valutazione d'incidenza dalla L.R. n.86/1983, oltre che dalla variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. E' stato altresì accertato che si è concretizzata una modificazione dello stato dei luoghi suscettibile di arrecare, per l'impatto visivo che ne scaturisce, un pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di

protezione in un territorio d'interesse paesaggistico sotto più fronti, in quanto riconducibile sia fra le aree ricomprese nel perimetro del Parco Regionale di Monteverchia e Valle del Curone, sia fra i “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” e fra “le bellezze panoramiche”. In esito ad una ponderata valutazione dei valori di rango comunitario presenti nell’area, questa è stata inclusa nel sistema della Rete Natura 2000 con conseguente soggezione al relativo Piano di Gestione.

In tale contesto, la modificazione dello stato dei luoghi prodotta dagli interventi per cui è causa, avuto riguardo all’impatto visivo degli stessi come attestato nel verbale di segnalazione n.25/2017 e nella relazione successiva al sopralluogo del 19/11/2018, dà ragione della non riconducibilità della fattispecie fra gli interventi “non soggetti ad autorizzazione” di cui all’art. 149, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.42/2004; si è, in definitiva, provocata un’alterazione non compatibile con la tutela, atteso che i manufatti oggetto di accertamento non sono paesaggisticamente irrilevanti, ma anzi risultano estranei ai caratteri estetici e tradizionali del contesto tutelato.

I manufatti, presenti in loco da oltre 5 anni, sono stati realizzati in violazione del dettato dell’art.13, comma 3 del PTC del Parco, secondo il quale “La realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti agricoli ... è soggetta ad autorizzazione dell’Ente gestore”, e sono stabilmente destinati all’ausilio dell’attività dell’azienda agricola. L’illegittimità di tali opere è altresì stata riconosciuta altresì dalle originarie ricorrenti, che dichiaravano di essere disponibile alla loro rimozione, condizionando però indebitamente l’obbligo all’ottenimento di una autorizzazione ex art.146 D. Lgs. n.42/04 volta proprio ad ottenere il consenso alla rinnovata realizzazione di manufatti analoghi (capannine in legno ferro e acciaio).

5.1 Le censure in termini di eccesso di potere e di difetto di motivazione sono ancor più destituite di fondamento se si considera che in giurisprudenza è opinione

consolidata (ad es., Cons. Stato, IV, 25.11.2008, n.5811) che "l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi rappresenta, in via generale, una delle imprescindibili modalità di cura dell'interesse pubblico affidato all'una od all'altra branca dell'Amministrazione ed è espressione del principio di buon andamento di cui all'art. 97, Cost." e che "nella specifica materia dell'attività urbanistico-edilizia, un potere specifico di vigilanza (esercitabile, per la sua stessa natura, anche mediante provvedimenti innominati), volto ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, è affidato dalla legge al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001), non sussistendo l'obbligo di comparazione degli interessi e non essendo rinvenibile un affidamento tutelabile del privato. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, sono tipizzati e vincolati nella misura in cui presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.

5.2 Per il resto il Collegio ritiene di far proprio quanto di recente ribadito dall'Adunanza Plenaria (17.10.2017, n.9), ovvero che il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento (Cons. Stato, VI, 27.3.2017, n. 1386; 6.3.2017, n. 1060). Il carattere del tutto vincolato dell'ordine di demolizione (che deve essere adottato a seguito della sola verifica dell'abusività dell'intervento) fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l'interesse pubblico sotteso a tale determinazione; infatti il provvedimento di demolizione non deve motivare in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell'opus (Cons. Stato, VI, 21.3.2017, n.1267). Nemmeno occorre motivare in modo particolare un provvedimento con il

quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione: infatti l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione antiggiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata *contra legem* (in tal senso Cons. Stato, IV, 28.2.2017, n. 908; VI, 13.12.2016, n. 5256). L'ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al mantenimento in loco dell'immobile, ciò in quanto non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare (Cons. Stato, 28.2.2017, n. 908; IV, 12.10.2016, n. 4205; 31.8.2016, n. 3750).

5.3 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. Per tali motivi, previa estromissione dal giudizio delle originarie ricorrenti e parziale cessazione della materia del contendere quanto al manufatto n.6), il ricorso con le richieste ivi formulate va respinto per come infondato.

Sussistono, tuttavia, motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio anche in ragione della natura degli abusi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio delle originarie ricorrenti e parziale cessazione della materia del contendere quanto al manufatto n.6), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Luca Pavia, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

